

**ALIQUOTE RIDOTTE C.I.G.
PER AZIENDE FINO A 50 DIPENDENTI:
SOLO IN CASO DI VARIAZIONE LA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' ALL'INPS
ENTRO IL 28.2.2013**

Le aziende industriali, quelle edili e lapidee, per potere usufruire delle aliquote ridotte della CIG per aziende non superiori a 50 dipendenti, devono inviare annualmente (entro il mese di febbraio) alla Sede provinciale dell'INPS una dichiarazione di responsabilità (v. all. fac-simile) relativa alla consistenza numerica sulla base della media dei dipendenti in forza nell'anno precedente.

L'INPS, con la circolare 20 maggio 2003 n. 89 (1), ha tuttavia comunicato che, per una evidente semplificazione amministrativa, **le imprese industriali devono inviare la dichiarazione del numero medio dei dipendenti solo nei seguenti casi:**

- **in occasione dell'inizio dell'attività, facendo riferimento al numero degli addetti occupati alla fine del primo mese di attività;**
 - **al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano ai fini contributivi.**
- In assenza di tale comunicazione, l'INPS considererà pertanto invariata la media occupazionale aziendale.**

LA RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA CIG RIGUARDA:

AZIENDE INDUSTRIALI (ESCLUSI GLI OPERAI DEL SETTORE EDILE E LAPIDEO)

- **le aliquote ridotte C.I.G. ordinaria** (1,90% anziché 2,20%, quale contributo ordinario e 4% anziché 8%, quale contributo addizionale in caso di ricorso alla C.I.G. ordinaria), ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 20.5.1975 n. 164;

AZIENDE INDUSTRIALI (COMPRESSE QUELLE DEL SETTORE EDILE E LAPIDEO)

- **l'aliquota ridotta C.I.G. straordinaria** (3% anziché 4,5% in caso di ricorso alla C.I.G. straordinaria), ai sensi dell'art. 8, 1° comma del D.L. 21.3.1988 n. 86.

COMPUTO NUMERO DIPENDENTI

Nel numero dei dipendenti da considerare devono essere:

- * **INCLUSI tutti i lavoratori in forza all'impresa**, che prestano la loro opera con vincolo di subordinazione (**operai, intermedi, impiegati, quadri**), compresi quelli per i quali non è dovuto il contributo per la Cassa Integrazione Guadagni (**dirigenti e lavoratori a domicilio**).

I lavoratori **part-time** sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno (circ. INPS n. 18 del 25.1.2001) (2).

- * **ESCLUSI** i lavoratori per i quali specifiche norme di legge ne prevedono l'esclusione e cioè:

- **i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro** (Legge 19.12.1984 n. 863, art. 3, 10° comma);
- **i lavoratori assunti con contratto di inserimento** (D. Lgs. 10.9.2003 n. 276, art. 59, comma 2);
- **gli apprendisti** (Legge 28.2.1987 n. 56, art. 21, 7 comma e D. Lgs. 14.9.2011 n. 167 art. 7, 3 comma);

Aderente a:

- **i lavoratori assunti con contratto di reinserimento** (Legge 23.7.1991 n. 223, art. 20, comma 4).

I lavoratori assenti (es. per gravidanza o puerperio) sono esclusi dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui, in loro sostituzione, siano stati assunti altri lavoratori (ma in tal caso devono essere computati i sostituti).

Il numero dei dipendenti deve essere determinato complessivamente, tenendo cioè conto anche di quelli in forza presso separate dipendenze (stabilimenti, cantieri, filiali, etc.) ancorchè dislocate in provincie diverse.

Per le aziende che hanno **iniziato l'attività successivamente al 1° Gennaio 2012** il numero dei dipendenti da indicare è quello risultante alla fine del primo mese di attività.

(1) cfr. APIAPPUNTI n. 5/Maggio 2003 pag. L/324.

(2) cfr. APIAPPUNTI n. 2/Febbraio 2001 pag. L/147.

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE

(da inviare entro il 28.2.2013)

Alla Sede I.N.P.S. di

B R E S C I A

Via Benedetto Croce, 32

Oggetto: **DICHIARAZIONE NUMERO DIPENDENTI IN FORZA, AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 13 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1975 N. 164.**

Il sottoscritto _____ titolare _____ (1) della ditta
legale rappresentante

matricola INPS n., codice fiscale n.

con sede in Via

Tel. dichiara, sotto la propria responsabilità, che nell'anno 2012 il numero medio dei dipendenti in forza è stato di (2).

Quanto sopra si dichiara ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 20 maggio 1975, n. 164, ai fini della determinazione delle aliquote dei contributi dovuti alla Cassa Integrazione Guadagni per operai e impiegati dell'industria.

(timbro e firma)

-----|-----

=====

(1) Cancellare l'ipotesi che non ricorre.

(2) Nel numero dei dipendenti devono essere **inclusi** tutti i lavoratori in forza che prestano la loro opera con vincolo di subordinazione, ivi compresi quelli per i quali non è dovuto il contributo per la Cassa Integrazione Guadagni; sono quindi da computare anche i lavoratori con qualifica di dirigente nonchè i lavoratori a domicilio.

I lavoratori **part-time** devono essere computati in proporzione all'orario di lavoro svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.

Sono invece da **escludere** i lavoratori assunti con contratto di formazione (Legge 19.12.1984 n. 863), gli apprendisti (Legge 28.2.1987 n. 56 e D. Lgs. 14.9.2011 n. 167) ed i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (Legge 23.7.1991 n. 223, art. 20, comma 4).

Il lavoratore assente (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore (ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto).

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076
– Fax. 030 23076160 – sindacale@apindustria.bs.it.

Brescia, 20 febbraio 2013